



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

Prot. n. 41670/2009
FAX

Roma, 20 maggio 2009

AI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

- LORO SEDI -

AL COMUNE DI ROMA
IV DIPARTIMENTO

- ROMA -

OGGETTO: Attività della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – Attività dello spettacolo viaggiante.

Come è noto, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) trova il suo fondamento giuridico nel T.U.L.P.S. ed annesso Regolamento: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Infatti, l'art. 80, comma 1 del Testo Unico stabilisce che “ l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e la esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio”.

Il D.P.R, 28 maggio 2001, n. 311, semplificando le procedure autorizzatorie concernenti attività disciplinate dal TULPS e relativo Regolamento, ha introdotto alcune importanti novità in materia di pubblico spettacolo rispetto alla precedente disciplina.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

In particolare, con la nuova riformulazione, è stata prevista l'istituzione della Commissione di Vigilanza Comunale per il rilascio del parere di agibilità, attribuendo alla stessa le competenze che non siano esclusive della Commissione Provinciale di Vigilanza.

In realtà, l'entrata in vigore del D.P.R. n. 311/2001 ha ridisegnato gli ambiti di azione della Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo in base al criterio della capienza (verifiche su cinema, teatri e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e su altri locali o impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori).

Restano di competenza esclusiva della CPVLPS i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccanico o elettromeccanico con sollecitazioni fisiche di spettatori o pubblico superiore ai livelli individuati dal Ministero dell'Interno e Ministero della Sanità.

E' noto, peraltro, che laddove il Comune non abbia provveduto a costituire la Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, anche in forma associata con altri Comuni, resta invariata la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La Commissione, quindi, rilascia un parere di agibilità del locale di pubblico spettacolo dopo aver valutato una serie di aspetti tecnici che considerano l'idoneità della struttura secondo il profilo della stabilità, della presenza di commisurate vie di esodo per il pubblico, della conformità degli impianti alle vigenti norme antincendio e di sicurezza, nonché nel rispetto delle norme igienico sanitarie. In sostanza, quindi, la CPVLPS deve accertare, per quanto di competenza, la conformità alle disposizioni vigenti (art. 141 del D.P.R. n. 311).

L'autorizzazione all'attività di pubblico spettacolo non ammette il procedimento semplificato del silenzio-assenso proprio in quanto soggetta al



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

requisito dell'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS che, ovviamente, non può essere autocertificato ma attentamente valutato e verificato.

Riguardo alle attività dello spettacolo viaggiante, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha ritenuto di effettuare uno studio volto ad individuare delle linee guida per tutti i Comuni della provincia di Roma, al fine di garantire uniformità nei criteri di valutazione nonché omogeneità nell'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., in materia di spettacoli viaggianti e parchi di divertimento.

A seguito di una specifica indagine ricognitiva condotta sul territorio dei Comuni della provincia di Roma, è emersa, infatti, una notevole difformità nell'iter autorizzatorio, nonché nella documentazione da richiedere ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività ricomprese nell'art. 68 e nell'art. 69 del T.U.L.P.S.

L'art. 68 del TULPS prescrive: *“Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”*.

L'art. 69 del TULPS prescrive: *“Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”*.

L'art. 116, comma 1, del R.D. 6-5-1940 n. 635, così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 *“Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni”*.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

Per quanto riguarda le competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311, che ha modificato ed integrato il R.D. 6-5-1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", riformulando gli artt. 141 e 142.

In particolare, con la nuova riformulazione, è stato introdotto l'art. 141/bis che ha previsto l'istituzione della Commissione di Vigilanza Comunale per il rilascio del parere di agibilità, ai sensi dell'art. 80 del T.U. delle Leggi di P.S., ai locali di pubblico spettacolo, attribuendo alla stessa le competenze che non siano esclusive della Commissione Provinciale di Vigilanza, indicate all'art. 142, ultimo comma lettera a).

L'art. 1 del D.M. 19.8.96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico di intrattenimento e di pubblico spettacolo", indica quali sono i locali di pubblico spettacolo, soggetti alla regola tecnica:

- teatri
- cinematografi
- cinema-teatri
- auditorium e sale convegno
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone
- sale da ballo e discoteche
- teatri tenda
- circhi
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

L'art. 2 del D.M. 19.8.96, invece, elenca le attività non sono soggette alla sua applicazione.

* * * * *

Pertanto, le Commissioni Comunali, ove costituite anche in forma associata, hanno il compito, per i sotto indicati locali di pubblico spettacolo, di dare pareri sui nuovi progetti o su sostanziali modificazioni di locali già autorizzati, di verificarne le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per:

- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza inferiore a 5000 spettatori;
- attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici che non comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante, che non rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 142, ultimo comma lettera b).

Resta, invece, esclusiva la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità, come specificato all'art. 142, ultimo comma, lettera b).

Si ritiene utile, per una maggiore chiarezza espositiva, procedere ad una preliminare definizione delle attività che di seguito si riportano:



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

A) SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per attività di spettacolo viaggiante, si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Non rientrano tra le attività di spettacolo viaggiante gli *apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento* (come definito dal DM BB.AA.CC. 21/12/05 - Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985 n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento - il cui Titolo III è stato abrogato dal comma 1147 dell'art. 1, della L. 27.12.2006, n. 296, Legge finanziaria 2007).

Il Ministero dell'Interno, con decreto del 18 maggio 2007, recante "Nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", ha introdotto nuovi adempimenti per lo svolgimento della attività de quo, disponendo, a tutela degli utenti, l'identificazione e la registrazione delle singole attrazioni, la realizzazione di un fascicolo tecnico che ne segua la storia, nonché la possibilità agli esercenti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione, di certificare il corretto montaggio senza avvalersi di tecnici abilitati, la corretta installazione degli impianti elettrici ove esista un impianto di terra e quadri elettrici già presenti.

B) PARCHI

Per parchi di divertimento, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

Per parchi di divertimento acquatici e/o faunistici si intendono parchi costituiti da una buona combinazione di attrazioni acquatiche (scivoli, piscine), con animazioni e spettacoli con o senza animali.

I parchi di divertimento, già soggetti ad autorizzazione ministeriale fino all'entrata in vigore della finanziaria 2007, sono considerati quali "complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante", e non coincidono con i "parchi" in senso lato comprendenti invece anche quelli faunistici, di vita marina, ecc.; i classici luna-park (con permanenza media di qualche settimana) non sono "parchi di divertimento temporanei" in senso stretto ma, di fatto, "manifestazioni temporanee" organizzate, di regola, dagli stessi Comuni responsabili quindi sia della dislocazione delle varie attrazioni sia dei servizi comuni.

I titolari dei parchi, in forza del generale "dovere di sicurezza", sono responsabili delle misure di sicurezza adottate, per ogni suo profilo (igienico-sanitario, di stabilità strutturale, antinfortunistico, antincendio e così via), a valle di un'apposita analisi e valutazione dei rischi. Inoltre, il gestore che abbia frequentato un apposito corso di formazione è abilitato a certificare il corretto montaggio delle attrazioni di spettacolo viaggiante, nonché la correttezza degli allacci elettrici, laddove esista un impianto di messa a terra, senza avvalersi di tecnici abilitati.

Per luna park, si intendono i complessi di attrazioni allestiti in occasioni di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale e per i quali non è richiesta l'autorizzazione ministeriale all'esercizio. (come definito dall' art. 27 comma 4 del DM BB.AA.CC. 21/12/05, abrogato dal comma 1147 dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296 – finanziaria 2007);

Per parco urbano, si intende un'area verde che serve in media 50.000 abitanti, che ha un raggio d'influenza superiore a m 1.000 ed ospita attività rilevanti ed aree da gioco per tutte le fasce di età (rif. UNI 11123 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto", maggio 2004);



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

Per children playground, si intende un'area circoscritta generalmente tematizzata, contenente giochi ed intrattenimenti per bambini normalmente di tipo indoor; esistono tuttavia diversi esempi di allocazione esterna specie all'interno di parchi di ogni genere;

Per family playground, si intende una struttura indoor o, più spesso, outdoor che può avere anche grandi dimensioni ed in cui si possono trovare diverse attrazioni per bambini unitamente ad aree di svago pensate per tutta la famiglia. Tipici esempi vengono forniti dai parchi che presentano minigolf, giochi gonfiabili, percorsi avventura, giostre per bambini, aree relax e picnic;

Per parco di miniature, si intende un parco al cui interno si trovano le riproduzioni in scala di monumenti, luoghi o siti importanti;

Per area da gioco, si intende un luogo pubblico dove i bambini di diverse età possono svolgere un insieme di attività motorie, creative e socializzanti necessarie allo sviluppo della loro personalità. (UNI 11123).

* * * * *

Da ciò si evince che non esiste, in ambito normativo, una precisa classificazione tipologica nel settore in esame, che è, anzi, in continuo rinnovamento sia dal punto di vista di novità nelle attrazioni, che diventano sempre più spettacolari e tecnologiche, con maggiore utilizzo dell'acqua, con la rivisitazione del "classico" in chiave moderna, con percorsi aerei nei boschi o in ambienti artificiali, con la creazione di ambienti a misura di famiglia, con aree espositive o di relax, con aree da gioco tematizzate per bambini, con percorsi ludico-formativi, ed altro, sia dal punto di vista dell'applicazione di aggiornate normative.

* * * * *



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

Ricapitolando, gli spettacoli viaggianti ed i parchi, ad eccezione di quelli urbani, sono classificati, ai fini della sicurezza, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo delle Commissioni, provinciali o comunali, di vigilanza.

Nel caso di manifestazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante, la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo solo in presenza di “parco di divertimento” ovvero in presenza di “complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337” e per i quali “è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.”

* * * * *

Per i gruppi di attrazioni che non costituiscano “parco”, trattandosi di installazioni montate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, si suggerisce di acquisire dal gestore, sempre ai fini della autorizzazione comunale all'esercizio, i seguenti documenti, che costituiscono elenco di massima, non esaustivo:

- ♦ dichiarazione del gestore sulla tipologia della attrazione, sull'inserimento e la conformità della stessa tipologia a quanto contenuto nell'apposito elenco ministeriale e sulla classificazione di importanza (piccola-media-grande), corredata da documentazione idonea a provare la completa disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o altro, della attrazione in questione;
- ♦ dichiarazione di corretto montaggio che, fra l'altro, assicuri la presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, riporti gli estremi (data, luogo e nominativo del professionista abilitato) del primo collaudo e della ultima verifica annuale in corso di validità;



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

- ♦ attestazione, a firma del gestore, sul nominativo del conduttore, sulla adeguata formazione dello stesso al corretto e sicuro utilizzo della attrazione, sulle eventuali limitazioni di accesso alla giostra da parte di minori o persone con problemi di salute, sulle istruzioni al pubblico compresi i comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; tale attestazione occorre anche quando il conduttore coincide con il gestore.

Per le singole installazioni montate e gestite sotto la diretta responsabilità dei gestori, vanno acquisiti d'ufficio, prima della concessione comunale all'occupazione di suolo pubblico (elenco di massima non esaustivo):

- ♦ copia della licenza d'esercizio ex art. 69 del TULPS, dalla quale risulti il tipo di giostra, l'inserimento della stessa nell'apposito elenco ministeriale con relativa classificazione di importanza (piccola-media-grande) e quanto indicato altro richiesto dal D.M. 18.5.2007;
- ♦ copia del primo collaudo della attrazione e dell'ultima verifica annuale in corso di validità;
- ♦ dichiarazione di corretto montaggio e di conoscenza, da parte del gestore e del conduttore (se diverso dal gestore) delle modalità di corretto uso della attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

Si ritiene comunque utile, sulla base della attuale normativa vigente, fornire delle indicazioni procedurali di massima da seguire, al fine di semplificare ed uniformare il più possibile il lavoro delle Commissioni di Vigilanza, nel comune interesse dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa a servizio del cittadino.

In tale ottica, si forniscono le sottoindicate indicazioni di carattere tecnico-procedurale, valide per i parchi che sono strutture complesse, costituite da manufatti permanenti (edifici), temporanei (tende, gazebo) ed



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

attrazioni spettacolari, per i quali si deve applicare la relativa normativa di settore, le cui autorizzazioni e certificazioni devono essere trasmesse, tramite il Comune, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Documentazione tecnica da produrre, tramite il Comune competente, per l'ottenimento del parere di agibilità:

ESAME PROGETTO

1) Elaborato grafico, in scala 1:50 o 1:100, con la simbologia redatta in conformità al D.M. 30.11.1983, consistente in piante, sezioni, prospetti, da cui si evinca la rispondenza ai requisiti previsti dalle norme di prevenzione incendi D.M. 19.08.1996 (locali di pubblico spettacolo), D.M. 18.03.1996 (impianti sportivi), D.M. 12.04.1996 (centrali termiche e cucine), D.M. 1.02.1986 (autorimesse) ecc..., indicanti anche gli spazi esterni su cui hanno esito le uscite di sicurezza;

2) Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza ai criteri di prevenzione incendi previste dalle normative suddette.

SOPRALLUOGO

1) certificazione attestante la resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione in conformità al D. M. 9.03.2007;

2) certificazione di conformità ed omologazione delle porte tagliafuoco e relative dichiarazioni di corretta posa in opera;

3) certificazione di conformità ed omologazione delle serrande tagliafuoco e relative dichiarazioni di corretta posa in opera;



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

- 4) certificazione a firma di tecnico abilitato attestante l'efficienza dei dispositivi di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo e relativo collaudo;
- 5) certificazione di conformità ed omologazione di pannelli utilizzati come controsoffittatura, utilizzati ai fini della resistenza al fuoco;
- 6) dichiarazione di corretta posa in opera dei pannelli utilizzati come controsoffittatura, utilizzati ai fini della resistenza al fuoco;
- 7) certificati di conformità ed omologazione relativi alla reazione al fuoco dei materiali di rivestimento ed arredo installati, vernici ignifughe, con dichiarazione attestante la corretta posa in opera;
- 8) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, relativo agli impianti antincendio e di distribuzione del gas combustibile, da parte dell'installatore e relativa iscrizione alla camera di commercio avente data di rilascio non antecedente a sei mesi la data della dichiarazione;
- 9) collaudo dell'impianto idrico antincendio a firma di tecnico abilitato;
- 10) certificazione attestante l'efficienza dell'impianto di illuminazione di emergenza, dell'impianto di rilevazione dei fumi e dell'impianto di allarme a firma di tecnico abilitato;
- 11) verbale di prova alla pressione di 0.1 atm delle tubazioni di adduzione del gas, e certificazione attestante la rispondenza delle stesse alla legge n. 1083/71;
- 12) certificati di conformità al marchio CE di eventuali apparecchiature utilizzate per la produzione di calore (riscaldamento o cucina);



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

STRUTTURE PERMANENTI:

Le strutture permanenti che esulano dal disposto del punto 5, art. 1 del D.P.R. n. 380/2001, **hanno l'obbligo**, ai sensi dei successivi articoli, di effettuare il deposito del progetto, del fine strutture e del collaudo, presso il competente ufficio (Genio Civile o Sportello Unico del Comune). Una ulteriore distinzione, in questo caso, si deve considerare rispetto al momento di realizzazione della struttura, se cioè la struttura è **preesistente** o di **nuova costruzione**.

Struttura preesistente:

- nel caso che la struttura sia stata realizzata antecedentemente al 05.11.1971, con qualsivoglia tipologia (muratura, c.a., acciaio) e quando non si possa reperire copia del collaudo per le strutture in c.a. depositato in Prefettura, il documento necessario a corredo della domanda è il **Certificato di idoneità statica e sismica**, redatto da professionista abilitato (D.P.R. 380/2001, art. 93, punto 2) che dichiari, tra l'altro, che detta struttura è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dalla attività in domanda. Qualora il tecnico incaricato ritenga che la struttura necessiti di opere di adeguamento o di miglioramento, non potrà produrre in allegato alla domanda il certificato di cui sopra, le opere strutturali che il tecnico riterrà necessarie, dovranno quindi essere autorizzate come previsto dal più volte richiamato D.P.R. 380/2001.

In questo caso l'allegato sarà o **Dichiarazione asseverata** con indicazione di avvenuto deposito del progetto, (con n. di protocollo e data), o **Documento attestante il deposito rilasciato dal competente ufficio**.

- nel caso che la struttura sia stata realizzata dal 05/11/1971 al 06/06/2001, in c.a. o acciaio il documento da allegare è il **Certificato di collaudo** con attestazione di deposito presso il competente ufficio (GENIO CIVILE) **Dichiarazione asseverata** con indicazione di avvenuto deposito del collaudo (con n. di protocollo e data).



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

Qualora il tecnico incaricato ritenga che la struttura necessiti di opere di adeguamento o di miglioramento, non potrà produrre in allegato alla domanda il certificato di cui sopra, le opere strutturali che il tecnico riterrà, necessarie dovranno quindi essere autorizzate come previsto dal più volte richiamato D.P.R. 380/2001.

In questo caso l'allegato sarà o **Dichiarazione asseverata** con indicazione di avvenuto deposito del progetto, (con n. di protocollo e data), o **Documento attestante il deposito rilasciato dal competente ufficio.**

Nel caso che la struttura sia stata realizzata dal 06.06.2001 il documento da allegare è il **Certificato di collaudo** con attestazione di deposito presso l'Ufficio preposto (GENIO CIVILE o SPORTELLO UNICO DEL MUNICIPIO COMPETENTE) o **Dichiarazione asseverata** con indicazione di avvenuto deposito del collaudo (con n. di protocollo e data). Qualora il tecnico incaricato ritenga che la struttura necessiti di opere di adeguamento o di miglioramento, non potrà produrre in allegato alla domanda il certificato di cui sopra, le opere strutturali che il tecnico riterrà necessarie, dovranno quindi essere autorizzate come previsto dal più volte richiamato D.P.R. 380/2001.

In questo caso l'allegato sarà o **Dichiarazione asseverata** con indicazione di avvenuto deposito del progetto, (con n. di protocollo e data), o **Documento attestante il deposito rilasciato dal competente ufficio.**

Struttura di nuova costruzione:

In questo caso l'allegato sarà o **Dichiarazione asseverata** con indicazione di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio preposto, (con n. di protocollo e data), o **Documento attestante il deposito rilasciato dal competente ufficio.**

Certificazione di destinazione d'uso e di destinazione urbanistica.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

STRUTTURE TEMPORANEE:

Le strutture temporanee conformemente al richiamato punto 5, non hanno l'obbligo di effettuare il deposito del progetto, del fine strutture e del collaudo, presso il competente ufficio (Genio Civile o Sportello Unico del Municipio di competenza).

Una ulteriore distinzione da considerare riguarda il fatto se la struttura in esame è prevista **isolata** o **in collegamento con una preesistente**.

Struttura isolata:

non essendo la struttura ancora realizzata, in allegato alla domanda di esame progetto, dal punto di vista strutturale, dovranno essere sempre prodotte **Planimetria, Sezioni e Prospetti, (esecutivi strutturali), con indicazione degli elementi strutturali e Dichiarazione asseverata** redatta da tecnico come sopra abilitato che attesti che la calcolazione è stata redatta ai sensi dei DD.MM. 16.01.1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Struttura prevista in collegamento con una preesistente:

qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (solaio, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione che è stata sopradescritta, (a seconda del caso ricorrente) e ulteriore **Dichiarazione asseverata** redatta da tecnico come sopra abilitato attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dalla attività in domanda.

In ogni caso sia per le strutture **permanenti** che per le **temporanee**, si dovranno indicare quelle strutture accessorie (pedane, americane, parapetti, strutture sospese, ecc.) negli elaborati progettuali a corredo della domanda ed una **Relazione asseverata** da tecnico come sopra abilitato, che dichiari che dette strutture verranno realizzate conformemente al DD.MM. 16.01.1996 e successive modificazioni ed integrazioni. (Tali strutture una volta montate in altra sede, saranno oggetto di **Certificato di idoneità statica e sismica** sempre redatto da tecnico abilitato).



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa **Relazione asseverata** si dovrà dichiarare che nella progettazione si è considerata anche la sollecitazione del vento e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici che rilevino la possibilità che i limiti previsti vengano superati, con conseguente **Indicazione dei responsabili** preposti alla conseguente evacuazione.

P.S.

Le norme tecniche per le costruzioni, art. 20 del DM 14.1.2008 prevedono un periodo transitorio, fino al **30 giugno 2009** nel quale sarà consentita la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedentemente in vigore. **Pertanto, al momento, il professionista dovrà dichiarare nei propri atti a quali Norme Tecniche fa riferimento.**

Di seguito si riportano i vari decreti ancora applicabili: 20.11.1987 - 03.12.1987- 11.03.1988- 04.05.1990- 09.01.1996 - 16.01.1996 - 14.09.2005 e 14.01.2008.

DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA:

Di seguito si riporta, in forma sintetica, la documentazione da produrre all'**Esame progetto** e quella da acquisire prima del **Sopralluogo** a lavori eseguiti.

Elenco generale dei documenti da produrre (descrizione dettagliata) :

1a- Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida **CEI 0-2**, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

- **relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);
- **schema elettrico generale** preferibilmente a blocchi;
- **planimetria generale** indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

1b- Progetto esecutivo dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida **CEI 0-2**, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- **relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:
 - a) dati di progetto;
 - b) criteri di scelta dei materiali e componenti da utilizzare (valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LSOH);
 - c) sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti;
 - d) sistemi di protezione contro le sovracorrenti
 - e) caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione, autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

- f) caratteristiche del Sistema di allarme acustico con altoparlanti;
- g) caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento;

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (all'interno di un edificio) **va accertata la compatibilità tra i due impianti.**

- **schema elettrico generale**

- **schemi dei quadri elettrici**

- **disegni planimetrici** (indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, ecc.).

- **tabelle e calcoli dimensionali** (in particolare il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LSOH , il calcolo illuminotecnico relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza).

In caso di rifacimento parziale di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CVLPS , **deve essere fornita la documentazione di progetto**, redatta come precisato rispettivamente ai punti **1a** (Esame progetto) e **1b** (Sopralluogo/Lavori eseguiti) ed a firma di professionista abilitato, **referita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento**. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

2 - Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi. (Norme CEI EN 62305-CEI 81-10)

3 - Verbale di verifica biennale dell'impianto di messa a terra /impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto) da parte di ASL/ARPA o organismo abilitato, nel caso indicato in nota:

Nota:

- Le disposizioni del DPR 462/01 che obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio di incendio (LPS) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:
- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (in deroga e temporanea, o definitiva), **senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.**

4 - Dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico fisso (cioè installato nell'edificio ospitante) **alle normative sui locali di pubblico spettacolo**, a firma di professionista abilitato.

5 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/08 (cfr. nota), riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (compreso l' impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, e l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli **allegati obbligatori**, tra i quali in particolare:

- **progetto esecutivo dell'impianto elettrico** come indicato al punto **1b**. Qualora l'impianto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità - **relazione con tipologie dei materiali utilizzati.**

Nota:

Per gli impianti eseguiti prima del 27/3/08 (entrata in vigore del D.M. 37/08) la Dichiarazione di conformità può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza (Art. 7 del D.M. 37/08), a firma di professionista abilitato, analogamente a quanto indicato al punto 4.

6 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità n. 5 .

7 - Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni a firma della ditta costruttrice.

8 - Dichiarazione di corretta installazione e di corrispondenza dei gruppi elettrogeni installati con quelli certificati, a firma di professionista abilitato.

9 - Relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale (ed anche dell'impianto elettrico) alle regole tecniche stabilite con decreti del Ministro dell'Interno, a firma di professionista abilitato.

10 - Dichiarazione di conformità del Sistema di allarme acustico con altoparlanti ai sensi del D.M. 37/08 a firma del responsabile tecnico e del titolare dell'Impresa installatrice.

11- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell' Impresa installatrice, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la stessa è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

DOCUMENTAZIONE ASL:

1 - planimetria in scala 1:50 o 1:100 timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:

- sul frontespizio la tipologia dell'attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell'attività;
- l'uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
- per ogni singolo ambiente, la superficie in mq e calcolo del rapporto aero-illuminante (rapporto tra superficie finestrata apribile e mq del pavimento);
- altezza minima e media di ogni singolo ambiente;
- in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata la quota di interramento rispetto al piano di calpestio;
- rappresentazione degli impianti di aerazione (estrazione/immissione).

2 - documentazione inerente l'approvvigionamento idrico.

3 - documentazione inerente lo smaltimento dei liquami (imbocco in fogna comunale o autorizzazione allo scarico per impianti alternativi).

4 - relazione tecnica relativa agli indici micro-climatici ed ai ricambi d'aria a firma di professionista abilitato.

5 - relazione tecnica relativa al piano di manutenzione degli impianti di aerazione artificiale e di climatizzazione, tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana.

6 - copia della autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell'art. 8 del



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

D.P.R. n. 303/56 (nei casi di locali interrati e o con un grado di interramento maggiore del 50%).

DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO:

Esame del progetto

É richiesta l'esibizione del parere di compatibilità acustica ambientale (nulla osta d'impatto acustico ambientale N.O.I.A.) ovvero, per le attività temporanee, autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali. Si specifica che le attività rumorose temporanee sono quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi.

Sopralluogo

É richiesta la visione della documentazione che il gestore dell'attività redige e custodisce nell'attività con apposita dichiarazione corredata della relazione del tecnico competente in acustica ambientale, elaborata quest'ultima in conformità a quanto stabilito dal DPCM 215/99 art. 4, 5, e 6.

Il citato decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica in particolare:

- a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
- b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Raccordo Enti Locali

- c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
- d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
- e) i valori del livello L_{ASmax} , dei livelli equivalenti parziali $L_{Aeq,i}$, (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misurazione del livello L_{Aeq} complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato A del DPCM 215/99;
- f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli $L_{Aeq,i}$ e L_{ASmax} .

DOCUMENTAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE:

- planimetria in scala 1:50 o 1:100 timbrata e firmata da professionista abilitato indicante;
- tutte le condizioni di accessibilità dei locali o degli spazi all'interno dell'attività;
- servizi igienici, arredo e dispositivi per garantire l'accessibilità agli stessi;
- misure e quote su tutti gli ambienti, servizi e percorsi a disposizione dei diversamente abili;
- individuazione dei percorsi (esterni ed interni) orizzontali, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc;
- segnaletica di indicazione per facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi e/o ambienti;
- tutte le soluzioni progettuali devono essere conformi alle norme, in alternativa le eventuali nuove soluzioni dovranno essere corredate da progetto di fattibilità e della relazione tecnica esplicativa a sostegno delle soluzioni proposte.

ALTRA DOCUMENTAZIONE:

Certificazioni di cui al Decreto Ministero Interno 4.5.1998:



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

- 1.a) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19.8.1996;
- 2.a) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, ai sensi del D.M. 10.3.1998;
- 2.b) copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per la corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza; gli addetti alla lotta antincendio di cui al piano in questione dovranno essere muniti dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 609/1996;
- 2.b) copia del piano di emergenza sanitario.

DOCUMENTAZIONE, indicativa e non esaustiva, PER PARCHI DI DIVERTIMENTO ACQUATICI, da presentare in sede di sopralluogo:

- 1) relazione tecnica di collaudo delle attrezzature;
- 2) attestazione che le attrazioni sono state costruite in ottemperanza ai requisiti di sicurezza della normativa vigente in materia;
- 3) idoneità statica e collaudo statico delle strutture che sorreggono gli scivoli;
- 4) idoneità statica di ciascuna attrazione comprendente le strutture portanti, le eventuali scale e la resistenza alle spinte orizzontali dei parapetti;
- 5) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica degli elementi di giunzione e del perfetto stato dei piani di scivolamento degli elementi in vetroresina costituenti le singole attrazioni,
- 6) idoneità statica di torri (fari, casse acustiche ecc.);



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda Rapporti Enti Locali

- 7) dichiarazione di rispondenza alla normativa UNI EN (1069/1; 1069/2; 1176/1 e 294) relativa alle attrazioni;
- 8) prove di laboratorio batteriologiche e chimiche a cura della ASL relative alle acque delle piscine;
- 9) autorizzazione della F.I.N. per il personale addetto alla sorveglianza degli acquascivoli;
- 10) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 relativa agli impianti elettrici, di emergenza e messa a terra delle strutture metalliche con certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta esecutrice di ogni singolo impianto;
- 11) disponibilità di una squadra di sorveglianza;
- 12) manuali d'uso forniti dai costruttori.

Le richieste per l'esame progetto e per il sopralluogo devono pervenire, complete della documentazione indicata.

Ai fini di assicurare il sopralluogo in tempi congrui per l'inizio della attività programmata e consentire alla Commissione modifiche, chiarimenti ed integrazioni, anche nell'eventualità di più sopralluoghi, si richiede che l'istanza venga inviata con almeno trenta giorni di anticipo.

IL PREFETTO
(Pecoraro)